



Data 26/03/2016

OGGETTO: Indicazioni operative per la gestione dello stato di disoccupazione ai sensi della DGR 117 del 23/02/2016

Nuova definizione dello "stato di disoccupazione":

Dal 24 settembre 2015, con l'entrata in vigore del D.lgs 150/2015, i chiarimenti e le indicazioni operative fornite dal Ministero con la Circolare n.34 del 23/12/2015, e le prime disposizioni organizzative per l'applicazione di tali norme fornite dalla Regione Toscana con DGR 117 del 23/02/2016 cambia la definizione dello stato di disoccupazione. Il nuovo disoccupato è colui che è privo di impiego e che dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego. Il possesso dei suddetti requisiti deve sussistere al momento in cui è rilasciata la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) da parte dell'interessato.

Soggetti privi di impiego:

Sono considerati privi di impiego tutti i soggetti privi di qualunque forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo. A tale scopo sono da ritenersi equiparati al lavoro autonomo il lavoro occasionale non accessorio e l'esercizio di impresa.

Conformemente a quanto previsto espressamente nell'articolo 49, comma 4 del D.Lgs. 81/2015, è da ritenersi compatibile con lo stato di disoccupazione il lavoro accessorio.

Parimenti sono da ritenersi compatibili con lo stato di disoccupazione quelle fattispecie, ancorché remunerate, che non costituiscono rapporto di lavoro, quali ad esempio: tirocini, work experience, borse di studio, borse lavoro, servizio civile e attività di pubblica utilità.

Sono considerati privi di impiego anche i soggetti in possesso di partita IVA non movimentata negli ultimi 12 mesi.

Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID):

In via transitoria, nelle more della predisposizione di un sistema informativo unico, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 150/2015, il lavoratore in possesso dei requisiti per ottenere lo stato di disoccupazione rilascia la DID presentandosi personalmente al Centro per l'Impiego di riferimento, ovvero, per quei Centri per l'Impiego dotati di apposita procedura web, mediante accesso alla suddetta procedura.

La domanda di ASDI, NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità resa dall'interessato ai sensi dell'art 21 D.lgs. 150/2015, deve ritenersi equivalente alla dichiarazione di immediata disponibilità.

E' opportuno precisare quanto segue :
possono rilasciare la DID:

- i disabili percettori di Assegno Ordinario di Invalidità (Assegno IO) se privi di impiego indipendentemente dall'entità dell'assegno percepito.
- i minori di 18 anni che abbiano assolto all'obbligo scolastico e formativo;

non possono rilasciare la DID:

- gli utenti che frequentano un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) incompatibile con l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, ad eccezione degli studenti disabili ai sensi della ex L.68/99;
- i minori di 18 anni che non hanno assolto all'obbligo scolastico e formativo;
- i titolari di attività commerciale, artigianale ecc.. in quanto non "privi di impiego";
- i titolari di partita Iva con movimentazioni negli ultimi 12 mesi precedenti il rilascio della DID;
- i percettori di pensione di anzianità e di vecchiaia;



Centro per l'impiego di riferimento:

Per i soggetti percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di Mobilità, il centro per l'impiego di riferimento presso il quale deve essere stipulato il patto di servizio è quello del domicilio del lavoratore, come risultante dalla domanda inviata all'INPS.

Gli utenti non percettori di ammortizzatori, residenti nel territorio nazionale, possono invece scegliere il centro per l'impiego di riferimento, a prescindere dalla Regione o Provincia Autonoma di residenza (art. 11, comma 1, lettera c) del D.Lgs 150/15).

I soggetti ex L. 68/99 possono iscriversi in un solo CPI nel territorio dello Stato ad eccezione dei centralinisti telefonici ex L. 113/85, come stabilito dal punto 2 della Circolare del MLPS n. 7 dell'11.02.2016.

Conferma della DID: sottoscrizione del patto di servizio personalizzato:

Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della DID (15 giorni se è collegata ad una domanda di prestazione di sostegno al reddito), il lavoratore deve contattare il centro per l'impiego, e in mancanza sono convocati dai centri per l'impiego, per la profilazione (non appena verrà reso disponibile il servizio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e la stipula di un Patto di servizio personalizzato.

Iscrizione al solo collocamento mirato:

Come chiarito dal Ministero MLPS con nota n.3374 del 04/03/2016, "nell'ipotesi del collocamento mirato, l'iscrizione allo stesso è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa di scarsa entità, secondo quanto indicato nella circolare MLPS n.34/2015".

Di conseguenza in tale ipotesi non è previsto il rilascio della DID e quindi l'iscrizione alla disoccupazione nel collocamento ordinario.

Sospensione dello stato di disoccupazione:

Come previsto dall'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 150/2015, lo stato di disoccupazione è sospeso nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato che abbia una durata non superiore a sei mesi.

A tal proposito il Ministero del Lavoro con nota n. 3374 del 04/03/2016 ha chiarito quanto segue:

- una volta che ad un soggetto che abbia rilasciato la DID sia attribuita una C.O. (a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro) verrà di *default* prevista la sospensione dello stato di disoccupazione, per la durata massima di sei mesi.
- Qualora il contratto di lavoro abbia *ab origine* una durata superiore ai sei mesi e nel termine di sei mesi non interviene una C.O. di cessazione del rapporto di lavoro, si procederà alla decadenza dallo stato di disoccupazione, a far data dall'inizio del rapporto di lavoro. Laddove, invece, intervenga una C.O. di cessazione entro il termine di sei mesi (ad esempio, entro tre mesi), la sospensione dello stato di disoccupazione terminerà dopo i tre mesi. La durata della disoccupazione ricomincia a decorrere da tale termine.

Si precisa che per calcolare la durata dei rapporti di lavoro si utilizza il criterio delle giornate di calendario (es.: inizio rapporto dal 15/03/2016 al 14/09/2016 uguale 6 mesi "Sospeso"; invece dal 15/03/2016 al 15/09/2016 uguale 6 mesi + un giorno "Cancellato").

Mantenimento dello stato di disoccupazione:

Una persona che ha rilasciato la DID, ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato e continua a essere priva di impiego, per mantenere lo stato di disoccupazione dovrà:

- a. Presentarsi al CPI quando viene convocata e partecipare alle attività concordate nel Patto, giustificando una eventuale assenza entro i tempi e con le modalità stabilite con nota del Ministero del Lavoro n.3374 del 04/03/2016.

Limitatamente ai soggetti percettori di ammortizzatori sociali ed ai soggetti iscritti ai sensi della ex L.68/99 il mantenimento dello stato di disoccupazione risulta compatibile con il rapporto di lavoro subordinato e con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma nelle ipotesi e termini ivi descritti, ovvero:



- a. il disoccupato che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dall'iscrizione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tal caso, l'iscrizione è sospesa per la durata del rapporto di lavoro.
- o Es. 1 Nel caso in cui il disoccupato svolga una attività lavorativa di tipo subordinato da cui derivi un reddito annuo superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, della durata di sette mesi, decade dall'iscrizione.
 - o Es. 2 Nel caso in cui il disoccupato svolga una attività lavorativa di tipo subordinato da cui derivi un reddito annuo superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, della durata di cinque mesi, l'iscrizione è sospesa.
- b. Il disoccupato che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva l'iscrizione.
- c. Il disoccupato che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, conserva l'iscrizione.

Il lavoratore che fruisce di ammortizzatori sociali legati allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi e alle sanzioni previsti dall'art. 21 commi 7,8 e 9 del D.lgs. 150/15.

Perdita dello stato di disoccupazione:

La perdita dello stato di disoccupazione è determinata, salva l'ipotesi di sospensione per gli effetti di cui all'art.19, comma 3 del D.Lgs 150/2015, come precisato al punto 7 della DGR. 117/2016.

Il centro per l'impiego procede alla cancellazione dallo stato di disoccupazione con le seguenti modalità:

1. In forma automatizzata, ovvero attraverso il sistema informativo, a seguito di C.O. di avvio di una attività lavorativa incompatibile con lo stato di disoccupazione (lavoro autonomo, tempo indeterminato, tempo determinato di durata superiore a 6 mesi). Nel rispetto della disciplina della sospensione, qualora al soggetto che abbia rilasciato la DID sia attribuita una C.O. di assunzione, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, il sistema prevederà di *default* la sospensione dello stato di disoccupazione per la durata massima di sei mesi. Qualora il contratto di lavoro abbia *ab origine* una durata superiore ai sei mesi e nel medesimo termine non intervenga una C.O. di cessazione del rapporto di lavoro, il sistema informativo registrerà la decadenza dallo stato di disoccupazione a far data dall'inizio del rapporto di lavoro. Laddove, invece, intervenga una C.O. di cessazione entro il termine di sei mesi (ad esempio, entro tre mesi), la sospensione dello stato di disoccupazione terminerà dopo i tre mesi. La durata della disoccupazione ricomincia a decorrere da tale termine.
Il lavoratore potrà rilasciare una nuova DID solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
2. Con provvedimento amministrativo del dirigente competente del centro per l'impiego di riferimento, a seguito della mancata sottoscrizione e mancato rispetto del Patto di servizio personalizzato come indicato al punto 7.2 della DGR 117/2015.
Il lavoratore non potrà rilasciare una nuova DID prima che siano decorsi due mesi dalla data di cancellazione.

Per la perdita dello stato di disoccupazione degli iscritti ai sensi della L. 68/99 si rinvia a quanto disposto al punto 12 della DGR n.117/16.



Stato di non occupazione:

Ai fini dell'accesso a prestazioni di carattere sociale, incluse quelle di carattere socio-sanitario si definiscono "non occupati" i soggetti che si trovano nella seguente situazione:

1. privi di impiego;
2. non immediatamente disponibili al lavoro e interessati ad interventi di politica attiva.

Come evidenziato nella circ. MLPS n. 34/2015, ai fini della nozione di "non occupazione", sono da intendersi lavoratori "privi di impiego" anche coloro che svolgono "attività lavorativa di scarsa intensità".

I soggetti "non occupati" non sono tenuti al rilascio della DID pertanto la condizione di non occupazione non è oggetto di certificazione da parte dei Centri per l'Impiego.

Allineamento condizione occupazione degli iscritti ante 24/09/2015 e gestione flusso utenti:

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2015, il Centro per l'impiego di riferimento provvede ad aggiornare d'ufficio lo stato di disoccupazione dei lavoratori che alla data del 24 settembre 2015 risultano essersi trovati in stato di conservazione in costanza di rapporto di lavoro. Tali lavoratori sono ricondotti allo stato di "occupati", ove non applicabile l'istituto della sospensione. Ai fini di tale procedura, ed in particolare delle tempistiche e modalità attuative, i Centri per l'impiego procederanno secondo gli standard tecnici che verranno forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come previsto dalla nota n. del.

Il flusso di utenti che si presentano allo sportello sarà gestito ai sensi della vigente normativa come esplicitato nelle esemplificazioni fornite dal Ministero del Lavoro nella nota n. 3374 del 04/03/2016 che per completezza si riportano di seguito:

- A) Nell'ipotesi di sottoscrizione della DID anteriormente al 24/9/2015 e contestuale sussistenza di un contratto di lavoro di durata inferiore ai sei mesi sottoscritto prima del 24/9, la sospensione durerà dalla data di sottoscrizione del contratto alla data di scadenza dello stesso. Il soggetto manterrà l'anzianità di disoccupazione pregressa, che aveva prima dell'inizio del rapporto di lavoro. Se alla scadenza del contratto (successiva al 24/9), il soggetto risulta privo di impiego, lo stesso continuerà a maturare l'anzianità di disoccupazione.
- Es.1. Contratto di lavoro stipulato 1/5/2015 con scadenza 1/10/2015 (5 mesi): il soggetto mantiene l'anzianità di disoccupazione che aveva (eventualmente) prima del 1/5/2015 e per tutta la durata del rapporto di lavoro (1/5/2015 - 1/10/2015), lo stato di disoccupazione è sospeso. Dal 2/10/2015, il CPI verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015. Laddove gli stessi sussistano, l'anzianità di disoccupazione pregressa si cumulerà con l'anzianità acquisibile dal 2/10/2015. Il soggetto non è tenuto ad effettuare una nuova DID.
- B) Nell'ipotesi di contratto di lavoro superiore a sei mesi con reddito inferiore a 8.000 euro (o 4.800 euro in caso di attività autonoma) stipulato prima del 24/9/2015. Il soggetto mantiene in l'anzianità di disoccupazione fino al 23/9/2015. Dal 24/09/2015, decade dallo stato di disoccupazione. Una volta terminato il contratto, il soggetto che abbia i requisiti di cui all'art. 19 effettuerà una nuova DID e la durata della disoccupazione comincerà nuovamente a decorrere.
- Es.2. Contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi sottoscritto il 1/5/2015 con termine al 31/1/2016, con reddito inferiore a 8.000 euro: il soggetto dal 24/9 decade dallo stato di disoccupazione, ai sensi della nuova normativa. Dal 01/02/2016, il soggetto, se privo di impiego ai sensi dell'articolo 19, dovrà effettuare una nuova DID. Laddove non sussistano i requisiti



dell'articolo 19, dal 01/02/2016 sarà occupato in cerca di nuova occupazione.

Es. 3. Contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi sottoscritto il 20/7/2015 con termine al 15/3/2016 (contratto, ad oggi, attivo), con reddito inferiore a 8.000 euro: Dal 24/9 al 15/3 sarà iscritto come occupato in cerca di nuova occupazione. Dal 16/3/2016, se privo di impiego ai sensi dell'art. 19, maturerà nuovi periodi di anzianità di disoccupazione, dopo aver effettuato una nuova DID.

C) Se il soggetto era iscritto prima del 24/9 senza rapporti di lavoro, mantenendo tale status anche dopo il 24/9, non vi sarà soluzione di continuità rispetto al pregresso, con contestuale maturazione dell'anzianità di disoccupazione a far data dall'iscrizione. Il soggetto non deve effettuare una nuova DID.

D) Se il soggetto si è iscritto successivamente al 24/9, laddove abbia un successivo rapporto di lavoro di durata inferiore a sei mesi, lo stato di disoccupazione è sospeso dalla data di sottoscrizione del contratto, fino alla sua scadenza.

Es.4. Soggetto iscritto il 25/9; rapporto di lavoro dal 1/10/2015 al 31/12/2015: matura anzianità dal 25/9 al 30/9 e dal 1/1/2016 in poi.

E) Se il soggetto si è iscritto dopo il 24/9 e successivamente sottoscrive un contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi, a prescindere dal reddito che ne ricava, l'anzianità di disoccupazione matura dal 24/9 alla data di sottoscrizione del contratto. Successivamente, decade e, pertanto, a far data da una nuova iscrizione (DID) maturerà un nuovo periodo di disoccupazione.

Es. 5. Soggetto effettua la DID il 25/9 (privo di impiego) e sottoscrive un contratto di lavoro dal 1/10/2015 al 30/9/2016. Il soggetto matura l'anzianità di disoccupazione solo dal 25/9 al 30/9, con successiva decadenza dallo stato di disoccupazione. Dal 1/10/2016, in presenza dei requisiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, effettua una nuova DID, con decorrenza dell'anzianità di disoccupazione *ex novo*.

F) Se il soggetto effettua la DID dopo il 24/9 e successivamente inizia a svolgere un'attività di lavoro autonomo di tipo occasionale, da cui deriva un reddito di scarsa intensità, decade dallo stato di disoccupazione. Successivamente, in presenza dei requisiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, rilascia nuova DID, a far data dalla quale maturerà un nuovo periodo di disoccupazione.

Es. 6 Soggetto effettua la DID il 25/9 e successivamente il 01/10 trova un lavoro autonomo di 15 giorni. Il soggetto decade dallo stato di disoccupazione. Il soggetto ha maturato anzianità di disoccupazione solo dal 25/9 al 01/10. A far data dal rilascio di una nuova DID decorre l'anzianità di disoccupazione *ex novo*.

Firenze, 24/03/2016

Il Dirigente Responsabile

Francesca Giovani